

IMPOSTE SUL REDDITO

Il trattamento tributario dei diritti d'autore sulle opere d'ingegno

di **Enrico Ferrà**

La corretta applicazione delle norme tributarie in materia di diritti d'autore presuppone la necessaria distinzione tra i **diritti morali** e i **diritti patrimoniali**.

Mentre, infatti, i diritti **morali** (quali il diritto di paternità, di merito e di pentimento) rientrano tra i diritti della **personalità** e sono in quanto tali **inalienabili**, nel caso dei diritti **patrimoniali** è ben possibile ipotizzarne il **trasferimento** (oneroso o gratuito) ad eventuali terzi interessati. Più precisamente, in tale ultimo caso sono oggetto di trasferimento la facoltà di pubblicazione e di utilizzazione economica: in buona sostanza, la possibilità di trarre dall'opera tutte le **utilità** di cui essa sia capace.

Tale premessa, seppur scontata, è tuttavia necessaria ai fini dell'**inquadramento** della fattispecie in oggetto, in quanto i profili impositivi inerenti al trasferimento dei diritti d'autore attengono unicamente alla sfera dei **diritti patrimoniali**, per i quali è possibile scegliere diverse modalità di trasferimento. È possibile, infatti, immaginare in questo campo svariate forme di collaborazione, rapporti di commissione ovvero contratti d'opera con diversi risvolti sul piano tributario.

Un caso apparentemente ibrido, nel mondo del giornalismo, è quello dei **ghostwriters** (scrittori fantasma), "autori" che scrivono per conto di committenti rinunciando a sottoscrivere il testo originale, **spossessandosi** in tal modo di tutti i diritti connessi a fronte di un determinato corrispettivo.

Dal punto di vista tributario, non è sempre agevole qualificare correttamente i compensi percepiti dagli autori o dagli eredi per effetto dell'alienazione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

In materia di Irpef, in particolare, tali redditi possono essere **classificati** tra i redditi di lavoro subordinato, tra i redditi di lavoro autonomo, tra i redditi diversi ovvero tra i redditi d'impresa; ciò in funzione del rapporto intercorrente tra l'alienante e chi acquista il diritto patrimoniale, della condizione soggettiva dell'alienante e della natura stessa della prestazione.

Inoltre, concentrando l'attenzione sui redditi di lavoro autonomo, la remunerazione derivante dallo sfruttamento economico di tali diritti potrebbe trovare allocazione tra i redditi derivanti:

- da attività svolte **nell'esercizio della professione** (articolo 53, **comma 1**, del Tuir);
- **dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere**

dell'ingegno (articolo 53, comma 2, lett. b), del Tuir);

- da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (articolo 67, comma 1, l), del Tuir).

La combinazione degli elementi oggettivi e soggettivi fa sì quindi che il rapporto produca un **reddito professionale**, se l'attività è **esercitata abitualmente nell'esercizio della professione**, un reddito di lavoro autonomo in genere od un reddito per prestazioni di fare, se l'attività è esercitata in maniera occasionale.

Gli stessi redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno possono poi ricadere nell'ambito dei **redditi diversi** di cui all'**articolo 67**, comma 1, **lett. g)**, del Tuir se **percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito** (es. eredi e legatari dell'autore) o da soggetti che abbiano **acquistato a titolo oneroso** i diritti alla loro utilizzazione. Ciò che rileva, in questo caso, è il fatto che tali redditi siano percepiti da soggetti diversi dagli autori materiali delle opere.

È evidente pertanto come, in questa disciplina, sia molto delicata l'individuazione dei **presupposti giuridici** ai fini del corretto inquadramento tributario dei corrispettivi derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti in oggetto.

Presupposti che risultano dirimenti, come è ovvio, anche ai fini della determinazione della **base imponibile**, in quanto in alcuni casi la determinazione del reddito avviene in via **forfetaria** e in altri in via **analitica**.

Infatti:

- i redditi indicati nell'**articolo 53, comma 2, lett. b)**, beneficiano di una **riduzione del 25%** a titolo di deduzione forfetaria (ovvero del **40% se percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni**);
- i redditi diversi di cui all'**articolo 67, comma 1, lett. g)** beneficiano di una **riduzione del 25%** se sono stati acquistati a titolo oneroso.

In tutti gli altri casi, la base imponibile è invece determinata in via **analitica**, essendo costituita dalla sommatoria di tutti i proventi percepiti nel periodo d'imposta senza la possibilità di sfruttare deduzioni specifiche.

La situazione si semplifica leggermente **in ambito Iva**, in quanto in base alle disposizioni dell'**articolo 3** del D.P.R. 633/1972:

- costituiscono prestazioni di servizi le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore (**comma 2, n. 2**);
- **non sono considerate prestazioni di servizi** le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore **effettuate dagli autori e loro eredi o legatari**, tranne quelle relative ai disegni ed opere dell'architettura e opere dell'arte cinematografica (**comma**

4, lett. a).

Risultano pertanto **oggettivamente** non soggette ad Iva, non integrando uno dei presupposti indefettibili del tributo, le **attività di sfruttamento dei diritti d'autore poste in essere direttamente dagli autori o dai loro eredi o legatari.**



 **DOTTRYNA**
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre
la "tradizionale" banca dati*

